

Originale

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione nr. 171 della Giunta comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SELLA GIUDICARIE E GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. IN SIGLA G.E.A.S. S.P.A. AVENTE PER OGGETTO L'AFFIDAMENTO DA PARTE DELL'ENTE SOCIO ALLA SOCIETÀ DELL'AUTOPRODUZIONE DI BENI E FUNZIONI STRUMENTALI RIFERITE ALLA REALIZZAZIONE DEL "SERVIZIO ENERGIA", COSÌ COME DEFINITO E REGOLATO NEL D.LGS. N. 115/2008.

L'anno **duemiladiciotto** addì **cinque** del mese di **settembre** alle ore **10.30** nella sede di Piazza C. Battisti, n. 1, nella sala delle riunioni, si riunisce la Giunta comunale.

		Presenti	Assenti
BAZZOLI Franco	Sindaco	X	
BONAZZA Valerio	- V.Sindaco	X	
BIANCHI Luigi Bruno	- Ass.	X	
MOLINARI Susan	- Ass.		X
VALENTI Brunella	- Ass.	X	

Assiste il Segretario comunale dott. Francesco Di Dot.

Il Signor Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta in presenza del legale numero di intervenuti, ha introdotto la trattazione di cui in oggetto.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, che copia della presente deliberazione è pubblicata dal giorno

- 7 SET 2018

all'Albo telematico over rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco Del Dot

Francesco Del Dot

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SELLA GIUDICARIE E GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. IN SIGLA G.E.A.S. S.P.A. AVENTE PER OGGETTO L'AFFIDAMENTO DA PARTE DELL'ENTE SOCIO ALLA SOCIETÀ DELL'AUTOPRODUZIONE DI BENI E FUNZIONI STRUMENTALI RIFERITE ALLA REALIZZAZIONE DEL "SERVIZIO ENERGIA", COSÌ COME DEFINITO E REGOLATO NEL D.LGS. N. 115/2008.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

GEAS s.p.a. è una società di diritto privato ai sensi del libro V, titolo V, capo V del codice civile, a totale partecipazione pubblica diretta, operante ai sensi degli articoli 16 e 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 175/2016, ossia quale società in house in situazione di controllo analogo congiunto da parte di più enti locali soci.

Il Comune di Sella Giudicarie è un ente locale socio di GEAS s.p.a. e possiede n. 28.221 azioni ordinarie con diritto di voto del valore nominale unitario di 1,00 euro su un totale di n. 1.140.768 azioni, pari al 2,48% del capitale sociale.

Con la presente convenzione le parti intendono disciplinare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 175/2016 ossia al fine dell'autoproduzione per il tramite di GEAS s.p.a. di beni e funzioni strumentali.

Ai sensi dello statuto sociale di G.E.A.S. spa:

Nell'ottica di assicurare l'effettiva sussistenza del controllo analogo sulle attività svolte dalla società, gli enti locali soci esercitano, di concerto tra loro e nel rispetto delle forme e delle modalità previste dai rispettivi ordinamenti interni, la direzione politico – amministrativa di GEAS s.p.a. definendone gli obiettivi e le strategie gestionali tenuto conto del principio della sana gestione;

GEAS s.p.a. è tenuta a realizzare la propria attività per conto degli enti locali soci in misura superiore all'80% del fatturato annuo. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione da parte di GEAS s.p.a. per conto dell'ente socio risulta economicamente e funzionalmente più efficiente rispetto alla realizzazione diretta da parte dell'ente socio in quanto GEAS, realizzando la medesima tipologia di servizio per conto di più enti soci, ha acquisito e continua ad acquisire un know how tecnico tale da comportare una riduzione dei costi produttivi, soprattutto per quanto concerne le attività tecniche di gestione del servizio, anche in considerazione del fatto che utilizza a tal fine, in parte, risorse umane proprie specificamente formate.

L'ente socio necessita di disporre del "servizio energia", così come definito e regolato nel D.Lgs. n. 115/2008, e intende pertanto affidarlo alla società partecipata GEAS s.p.a. verso il corrispettivo pattuito tra le parti con la presente convenzione.

Quanto previsto nella presente convenzione rientra nei fini istituzionali dell'ente socio.

La società possiede il patrimonio di mezzi, di capitale e di esperienza necessario per l'assolvimento di quanto oggetto della presente convenzione.

Sussistono quindi i presupposti di legge e statutari affinché l'ente socio possa affidare alla società in house quanto oggetto della presente convenzione.

La società, sulla base della propria esperienza tecnica nel settore specifico del servizio in questione, ha elaborato a tal fine un preventivo di spesa, riportato in allegato alla presente convenzione.

Il consiglio di amministrazione della società, con deliberazione n. 66 dd. 16 marzo 2018, ha approvato lo schema della presente convenzione.

Visto pertanto l'interesse del Comune a sottoscrivere con Giudicarie Energia Acqua Servizi s.p.a. (in sigla G.E.A.S. s.p.a.) la presente convenzione avente come oggetto l'affidamento da parte dell'ente socio alla società dell'autoproduzione di beni e funzioni strumentali riferite alla realizzazione del "servizio energia", così come definito e regolato nel D.Lgs. n. 115/2008.

Rilevato in particolare che:

La presente convenzione ha come oggetto l'affidamento da parte dell'ente socio alla società partecipata dell'autoproduzione di beni e funzioni strumentali riguardanti la realizzazione del "servizio energia", così come definito e regolato nel D.Lgs. 115/2008. Nello specifico rientrano in tale autoproduzione le attività precise all'art. 1 della convenzione, che potranno essere svolte dalla società sia tramite proprio personale sia affidando specifici incarichi a soggetti terzi, in possesso dell'esperienza e delle abilitazioni necessarie per il corretto adempimento dell'incarico. Rientrano nel servizio le attività necessarie per la gestione ottimale ed il miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia, al fine di mantenere le condizioni di comfort negli edifici ed il mantenimento nel tempo dell'impiantistica ivi asservita.

La presente convenzione avrà efficacia tra le parti per 3 (tre) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione con firma digitale della stessa. Sono esclusi la proroga ed il rinnovo taciti. Le parti si riservano reciprocamente il diritto di anticipato recesso, da comunicarsi almeno novanta giorni prima della scadenza di ciascuna annualità. Nel caso di recesso anticipato dell'ente socio questo dovrà riconoscere alla società il valore dell'ammortamento residuo relativo a tutte le opere eseguite.

Il corrispettivo del servizio, pari annualmente a € 18.176,29 (IVA compresa) più € 12.500,00 (IVA compresa) quale importo a disposizione per eventuali interventi di riparazione, è riportato analiticamente con riferimento ai diversi edifici nel preventivo allegato sub A Peraltro, sulla base di comprovate esigenze tecniche evidenziate dalla società in relazione alle richieste ed aspettative dell'ente socio, le parti potranno anche concordare, in forma scritta, la modifica di tale corrispettivo. Il costo del servizio sarà pagato dall'ente socio con cadenza annuale, entro il 30 novembre di ogni anno compreso nel periodo contrattuale, previa emissione della relativa fattura da parte della società. Per il pagamento delle manutenzioni straordinarie, come definite all'art. 1 della convenzione, le parti di volta in volta potranno altresì accordarsi diversamente in forma scritta.

Dato atto che per gli affidamenti diretti a società in house non sussiste l'obbligo di richiedere il Codice CIG ai fini della tracciabilità.

Visto l'art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, che dispone che: E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Ritenuto a tal fine di accettare un miglioramento del corrispettivo richiesto da GEAS s.p.a. come previsto all'art. 5 della presente convenzione mediante lo sconto dello 0,75%.

Visto l'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, che prevede che in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è' operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. (disposizione introdotta dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20.05.2017).

Rilevato altresì che:

Tenendo conto dell'insieme degli aspetti sopra considerati, il rapporto qualità/prezzo trova effettiva ottimizzazione nell'affidamento in house alla sopradetta società partecipata, in alternativa all'affidamento in economia o tramite appalti o ad altre ipotesi gestionali previste dall'ordinamento vigente.

G.E.A.S. s.p.a. è società di diritto privato ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo V del codice civile, attratta al regime del controllo analogo congiunto, che persegue l'obbligo dell'equilibrio economico-finanziario ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera fff) del D.Lgs. 50/2016 e che gode dei diritti di esclusiva e/o speciali ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera lll) e mmm) del D.Lgs. 50/2016.

L'art. 192 (REGIME SPECIALE DEGLI AFFIDAMENTI IN HOUSE), comma 2, del D.Lgs. 50/2016 prevede: "2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche."

Puntualizzato che per quanto riguarda gli obblighi motivazionali richiamati dall'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, è possibile dare dimostrazione di come il modulo dell'affidamento in house consenta al Comune di Sella Giudicarie, ente socio di G.E.A.S. s.p.a. di perseguitre al meglio il rapporto qualità/prezzo a valere per l'affidamento di autoproduzione di beni, funzioni o servizi strumentali, a riprova dell'ottimizzazione del rapporto qualità/prezzo implicito nell'offerta formalizzata da G.E.A.S. s.p.a. evidenziando quanto di seguito.

La società in questione è a tutti gli effetti società a capitale interamente pubblico, le cui attività sono svolte nei confronti degli enti soci i quali esercitano le attività di controllo previste dalle vigenti disposizioni di legge; il particolare rapporto giuridico intercorrente tra ente socio e società affidataria in house permette al primo di esercitare nei confronti della seconda un controllo ed un'ingerenza più penetrante rispetto a quanto praticabile nei confronti di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non vincolato al rispetto solo della convenzione, aspetto questo particolarmente qualificante; la società è organizzata, impostata e strutturata in forma rispettosa dei dettami comunitari in materia di in house providing, sicché nella definizione e adozione degli obiettivi strategici e delle deliberazioni più importanti è vincolata alla decisione dei soci pubblici affidanti, reciprocamente legati da apposita convenzione di controllo analogo congiunto e di partecipazione nella gestione: gli enti soci in definitiva hanno il potere di condizionare l'azione della società in modo tempestivo ed efficace.

Benché nel caso specifico si tratti di servizi strumentali disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le ragioni del mancato ricorso al mercato sono anzitutto da individuare:

nel patrimonio di esperienza posseduto dalla società partecipata G.E.A.S. s.p.a.: la società ha a disposizione i mezzi tecnici, operativi e organizzativi per gestire al meglio l'affidamento di che trattasi, strumenti che risultano essere immediatamente disponibili senza l'aggravio di costi che potrebbe avversi nel caso in cui il Comune decidesse di gestire direttamente l'attività;

nella congruità e ragionevolezza in una logica qualità/prezzo dell'offerta presentata da detta società; nella possibilità, nei termini sopra precisati, di monitorare direttamente le performances della società partecipata nelle varie fasi del ciclo di produzione dell'attività;

nella conoscenza del territorio;

nel fatto che l'attività strumentale di che trattasi è riconducibile nell'ambito di un rischio correlato all'esecuzione del tutto compatibile con l'interesse pubblico perseguito dal Comune a favore della cittadinanza da esso rappresentata;

nella constatazione che il know how posseduto dalla società, con duplice riferimento alla suddetta attività strumentale e alla realtà territoriale di riferimento è a tutto beneficio della collettività;

A sostegno della congruità dell'offerta presentata dalla società nell'ottica del rapporto qualità/prezzo gioca anche un altro fattore non trascurabile: l'affidamento da parte dell'ente socio alla società partecipata dell'autoproduzione delle suddette attività e funzioni pone l'ente nella favorevole condizione di evitare l'impiego di risorse proprie umane e tecniche, già di per sé scarse, che in caso contrario avrebbero comunque un costo significativo e dovrebbero essere distolte dagli adempimenti e impieghi cui normalmente sono assegnate, con una serie di ripercussioni negative, oltre che di carattere economico, anche in termini di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

Inoltre la società, ai sensi di legge, potrà ricorrere al mercato procedendo, in applicazione della normativa di riferimento, all'affidamento di segmenti di realizzazione delle attività strumentali in questione, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; per quanto esternalizzato, la società seguirà le procedure pubbliche di affidamento ed eventuali economie ottenute ricadranno a totale beneficio dell'ente socio sulla base di adeguata rendicontazione, similmente all'ipotesi in cui l'intervento fosse gestito in amministrazione diretta dall'ente socio.

A quanto sopra evidenziato si deve aggiungere e considerare che l'affidamento di che trattasi darà la possibilità alla società partecipata di rafforzare la propria struttura organizzativa e di meglio attrezzarsi, in modo da poter realizzare una gestione delle attività e dei servizi sempre più rispondente all'interesse economico e patrimoniale degli enti soci e atta a garantire per il futuro la capacità di essere destinataria dell'affidamento di ulteriori e aggiuntivi beni, funzioni e/o servizi strumentali a costi via via più concorrenziali, attraverso lo sviluppo di sinergie territoriali e dimensionali, il tutto a vantaggio della collettività rappresentata da detti enti; è quindi interesse dell'ente socio, a favore della propria collettività, concorrere al mantenimento in seno alla società partecipata del know how acquisito, in vista dei possibili futuri sviluppi organizzativi e di innovazione tecnologica, con l'obiettivo peraltro di contenere, grazie all'adozione di idonee sinergie sistemiche, i costi dei servizi e delle attività svolte a favore dei soci;

I costi fissi della società attestati in sede di approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi risultano mediamente inferiori ai costi fissi di altre società similari sia a livello nazionale che regionale; la società ha da sempre mantenuto un equilibrio economico-finanziario che ha reso possibile la chiusura degli esercizi sociali in utile senza bisogno di nessun intervento da parte dei soci a ripianamento delle perdite di bilancio; per quanto riguarda in particolare i costi dell'attività strumentale di cui alla presente convenzione, nella loro definizione G.E.A.S. s.p.a. ha adottato un'impostazione tagliata su misura per le esigenze specifiche dell'ente socio, allo scopo di fornire una prestazione di elevata qualità in termini di efficienza, efficacia ed economicità, a condizioni tecniche e economiche equilibrate, tali da consentire alla società e all'ente di preservare i reciproci interessi ed equilibri, contenendo il rischio da appalto in capo a quest'ultimo.

L'affidamento diretto in house, e le prestazioni ricomprese nella proposta della società, si presenta conveniente in quanto idoneo a soddisfare le esigenze dell'ente e della collettività, atteso che non sussistono "ragioni di natura tecnico-economica per le quali l'affidamento a mezzo di procedura selettiva sarebbe preferibile a quello in house" (considerazione richiamata come necessaria nella sentenza del TAR del Veneto Sezione I n. 949/25.08.2015 per poter motivare l'indizione di una gara pubblica anziché un affidamento in autoproduzione); garantisce una gestione flessibile secondo un modello che anziché essere fisso e bloccato in un disciplinare valido per tutta la durata del rapporto, può essere variato in base alle esigenze dell'ente socio, permettendo di sperimentarne la giusta modalità atta a massimizzarne i risultati; consente di beneficiare degli standard qualitativi con cui la società svolge le attività strumentali oggetto di affidamento lungo tutta la fase di realizzazione; favorisce il mantenimento e l'accrescimento nella società di adeguati livelli produttivi tali da assicurare crescenti economie di scala; assicura il mantenimento di un rapporto collaborativo tra società e territorio grazie all'esercizio del controllo analogo congiunto da parte degli enti soci.

In considerazione dei rilievi sopra esposti, si deduce che la società G.E.A.S. s.p.a. nelle vesti di società a totale partecipazione pubblica (100% in house), si configura quali società in linea con i principi dettati dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016, sia per quanto riguarda le attività gestionali svolte, sia per i modelli di governance che esse presentano, sia per le relazioni organizzative e funzionali che caratterizzano le norme statutarie.

Si ritiene perciò che sussistano ampiamente i presupposti richiesti dalla normativa vigente per l'affidamento del servizio sopra descritto secondo il modello in house providing, anche in ragione del fatto che:

nella fattispecie sussistono i requisiti comunitari per l'affidamento in house;
il modello in house providing consente di effettuare sui servizi un maggior controllo, più incisivo e

penetrante; inoltre la società risulta essere in possesso di una serie di caratteristiche che garantiscono la corretta e conveniente esecuzione del servizio, in particolare la capacità di fornire servizi nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, a prezzi concorrenziali e comunque competitivi; ha una gestione in equilibrio; presenta una situazione economica e patrimoniale solida che consente l'autosufficienza gestionale; possiede una dotazione organica adeguata alla gestione del servizio; è in grado di fornire prestazioni di elevato livello qualitativo nel rispetto degli obblighi generali del servizio; infine è stato accertato che l'affidamento in questione risulta ampiamente competitivo dal punto di vista economico, rispetto ai prezzi di mercato sul territorio; la società non si trova in alcuna delle condizioni stabilite dalla Corte dei Conti con parere n. 10/01 febbraio 2013, quali cause ostante al mantenimento da parte del Comune di Sella Giudicarie di partecipazione societaria.

Ritenuto giustificato, sulla base di quanto su esposto e motivato in termini di efficacia, qualità, quantità, regolarità, efficienza, economicità di gestione, economia di risorse pubbliche, l'affidamento delle attività strumentali di che trattasi alla società partecipata G.E.A.S. s.p.a. attraverso il modello dell'in house providing, senza ricorso al mercato, e valutata ragionevole e congrua per le stesse considerazioni l'offerta formulata dalla suddetta società.

Considerato che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 avente ad oggetto: ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 4 del 7 gennaio 2011) al punto 2.2 stabilisce: "Devono ritenersi escluse dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 anche le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house), in quanto, come affermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tale caso assume rilievo la modalità organizzativa dell'ente pubblico, risultando non integrati gli elementi costitutivi del contratto di appalto per difetto del requisito della terzietà. Ai fini della tracciabilità, quindi, non deve essere indicato il CIG.".

Ricordati gli obblighi di iscrizione nell'elenco ANAC entro il 30.10.2017, come da LINEA GUIDA n. 7 di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 recante: "LINEE GUIDA per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016", approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 235 del 15.02.2017 e aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017, n. 56 con deliberazione dello stesso Consiglio n. 951 del 20.09.2017; in particolare il punto 9.2 delle accennate LINEE GUIDA prevede che a partire dal 30.10.2017 i soggetti di cui al punto 3 vale a dire "le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che (...) intendono operare affidamenti diretti in favore di organismi in house in forza di un controllo analogo diretto, invertito, a cascata o orizzontale sugli stessi" possono presentare all'ANAC la domanda di iscrizione nell'Elenco e, a far data da tale momento, la presentazione della domanda di iscrizione costituisce presupposto legittimante l'affidamento in house.

Atteso che l'art. 192 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha istituito, presso l'Autorità nazionale anticorruzione, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di soggetti in house, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 50/2016; la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale; l'ANAC con deliberazione n. 235 del 15 febbraio 2017, successivamente modificata con deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017, ha adottato le LINEE GUIDA di cui alla disposizione sopra riportata.

G.E.A.S. s.p.a. è iscritta nell'elenco dal 07.02.2017 su richiesta del Comune di Stenico (domanda n. 325) per conto di tutti gli enti soci.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dd. 28.02.2018 e ss.mm. dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile, riguardante: ART. 174 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E SS.MM. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2018, 2019 E 2020 E

RELATIVI ALLEGATI.

Vista la deliberazione del Giunta Comunale n. 22 dd. 06.03.2018 e ss.mm. dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile, riguardante: "Riassegnazione di risorse per spese correnti per il triennio 2018-2020 anche in aggiornamento delle assegnazioni disposte in precedenza, per l'assolvimento dei compiti gestionali in generale.

Rilevata la necessità che in sede di approvazione del bilancio pluriennale venga comunque previsto un apposito stanziamento anche per l'anno 2021.

Dato atto che sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 185, comma 1, del CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Il vicesegretario comunale in quanto responsabile della struttura denominata Area 2 – Servizio tecnico Patrimonio e Attività produttive, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il delegato per le funzioni di responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole di regolarità contabile e attestato la copertura finanziaria circa la sussistenza delle risorse in applicazione dell'art. 13 della L.R. 24 luglio 2015, n. 31.

Visto il CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Visto lo Statuto del Comune di Sella Giudicarie.

Visto il Regolamento comunale di contabilità.

Vista la propria competenza ad adottare la presente deliberazione.

Vista la legge 23.12.2014, n.190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) – art. 1, commi 611 e 612.

La legge 07.08.2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) – articoli 16 e 18.

La legge 28.01.2016, n. 11 (Deleghe al Governo per l'attivazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 265 febbraio 2014, sull'aggiudicazione die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, die trasporti e die servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

Il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come aggiornato con D.Lgs. 19.04.2017, n. 56 e legge 21.06.2017, n. 96 – articoli 5 e 192 (società in house).

Il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 (TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA), adottato in attuazione dell'art. 18 della legge 07.08.2015, n. 124, di seguito aggiornato e modificato con D.lgs. 16.06.2017, n. 100 ("decreto correttivo") - in particolare, in riferimento alle società in house, gli articoli 4, comma 2, e 16;

La L.P. 12.12.2016, n. 19 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017) – art. 7, commi 1 e 11 - 13.

La L.P. 27.12.2010, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013- 2013 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2011) – art. 24.

La L.P. 16.06.2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) – art. 33.

La L.P. 10.02.2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005 – 2007 – 2013 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria) – articoli 18 e 18-bis.

L'art. 97 della Costituzione.

Lo Statuto di G.E.A.S. s.p.a.

Vista l'urgenza di adottare la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Per quanto in premessa, di approvare una CONVENZIONE tra il Comune di Sella Giudicarie e Giudicarie Energia Acqua Servizi s.p.a. in sigla G.E.A.S. s.p.a. avente per oggetto L'AFFIDAMENTO DA PARTE DELL'ENTE SOCIO ALLA SOCIETÀ DELL'AUTOPRODUZIONE DI BENI E FUNZIONI STRUMENTALI riferite ALLA REALIZZAZIONE DEL "SERVIZIO ENERGIA", COSÌ COME DEFINITO E REGOLATO NEL D.LGS. N. 115/2008, in conformità al testo che allegato forma parte integrante della presente deliberazione, da sottoscriversi in forma di scrittura privata con firma digitale tra il Sindaco ed il legale rappresentante di G.E.A.S. s.p.a.

2. Di approvare ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 (TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA) e dell'art. 97 della Costituzione, l'impianto motivazionale esposto in premessa della presente deliberazione, in coerenza con le previsioni degli articoli 1, comma 2, 4, comma 1, 5, comma 1, del D.Lgs. 175/2016;

3. Di rinviare a determinazione del vicesegretario comunale quale responsabile della struttura denominata Area 2 – Servizio tecnico Patrimonio e Attività produttive l'assunzione dell'impegno di spesa, utilizzando le risorse già state assegnate a tal fine con deliberazione del Giunta Comunale n. 22 dd. 06.03.2018 e ss.mm. riguardante: "Riassegnazione di risorse per spese correnti per il triennio 2018-2020 anche in aggiornamento delle assegnazioni disposte in precedenza, per l'assolvimento dei compiti gestionali in generale.

4. Di dare atto che la presente convenzione dovrà essere registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese derivanti dalla registrazione saranno a carico della parte che l'avrà richiesta.

5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 2 della convenzione, la spesa sarà esigibile in parte entro l'anno 2018 (prima annualità), in parte entro l'anno 2019 (seconda annualità), in parte nel 2020 (terza annualità) ed in parte nel 2021.

6. Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, di dichiarare la presente deliberazione vista l'urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

7. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, al fatto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:

a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi del codice del processo amministrativo – D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 (*)

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. (*)

(*) I ricorsi b) e c) sono tra loro alternativi.

Si fa presente in ogni caso che per quanto riguarda gli aspetti della presente deliberazione che rientrano nelle procedure di affidamento relative a pubblici lavori, servizi o forniture, in luogo dei ricorsi (straordinario o giurisdizionale) sopramenzionati è ammesso soltanto ricorso al T.R.G.A. di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, con decorrenza secondo i casi ivi indicati.

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
Provincia di Trento

Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto:

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SELLA GIUDICARIE E GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. IN SIGLA G.E.A.S. S.P.A. AVENTE PER OGGETTO L'AFFIDAMENTO DA PARTE DELL'ENTE SOCIO ALLA SOCIETÀ DELL'AUTOPRODUZIONE DI BENI E FUNZIONI STRUMENTALI RIFERITE ALLA REALIZZAZIONE DEL "SERVIZIO ENERGIA", COSÌ COME DEFINITO E REGOLATO NEL D.LGS. N. 115/2008.

Pareri ai sensi dell'articolo 185, comma 1, del CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Art. 185 (Responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti delle strutture).

1. Su ogni proposta di deliberazione del consiglio o della giunta che non sia mero atto di indirizzo sono acquisiti il parere sulla regolarità tecnica del responsabile della struttura competente e, qualora la deliberazione comporti riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il parere sulla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario.


I pareri sono inseriti nella deliberazione. Il consiglio o la giunta che non intendano conformarsi ai pareri stessi devono darne adeguata motivazione nella deliberazione.

Il vicesegretario comunale in quanto responsabile della struttura denominata Area 2 – Servizio Tecnico Patrimonio e Attività Produttive, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

05.09.2018



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FRANCESCO DEL DOT




Il delegato per le funzioni di responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole di regolarità contabile e attestato la copertura finanziaria circa la sussistenza delle risorse in applicazione dell'art. 13 della L.R. 24 luglio 2015, n. 31.





RAG. LUISA BASSETTI



Parere relativo a quanto disposto con deliberazione della Giunta Comunale n. 171 dd. 05/09/18 ed in essa inserito.

Vista l'assenza del segretario comunale.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FRANCESCO DEL DOT





Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Franco Bazzoli



IL VICESEGRETARIO
Dott. Francesco Del Dot



La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Addì - 7 SET 2018



IL VICESEGREGARIO
Dott. Francesco Del Dot



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione denuncia di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183, terzo comma della L.R. 3/5/2018 , n. 2.

Addì

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, senza riportare denuncia di vizi di legittimità o di incompetenza

Addì

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro